



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visto** Decreto del Segretariato generale n. 715 del 03 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 2023 al n. 2069;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Visto** il D.D.R. 58/2008 del 18/06/2008 con il quale veniva assoggettata a tutela l'intera particella n. 9 del Fg. 20 del comune di Castelfidardo di proprietà comunale; tuttavia, la planimetria catastale allegata allo stesso riportava una erronea rappresentazione in quanto la delimitazione del perimetro in rosso della tutela interessava solo in parte la particella n. 9 e comprendeva anche la particella 212, non menzionata nel suddetto decreto. Considerato che nella pianta grafica allegata al decreto di vincolo, invece si evidenziava la scuola in due tipologie di corpi di fabbrica A e B e veniva rappresentata anche la chiesa con relativa area di pertinenza esclusa dalla delimitazione in rosso sulla planimetria catastale;

**Considerato** che dalle visure catastali effettuate risulta che gli immobili identificati con Fg. 20 particella n. 9 subalterni nn. 12-27-28 sono di proprietà della Parrocchia di Santo Stefano, non del Comune;

**Visto che** gli stessi con Delibera **Co.Re.Pa.Cu. n. 62 del 13/07/2022** venivano dichiarati di non interesse e deve concludersi che gli stessi siano stati erroneamente ricompresi nella tutela di cui al D.D.R. n. 58/2008 del 18/06/2008;

**Ritenuto** necessario, dunque, alla luce di quanto fin qui esposto, di aggiornare la planimetria catastale con la delimitazione esatta delle particelle oggetto di tutela e di ampliare il vincolo aggiungendo la particella D che



## Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

identifica la chiesa di San Benedetto e la limitrofa area facente parte della particella 9, entrambe di proprietà del Comune di Castelfidardo (AN);

**Visto** il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino espresso con nota prot. 10046 del 11/09/2023 (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 3102 del 11/09/2023) con il quale si richiede la rettifica e l'ampliamento del decreto di vincolo D.D.R. 58/2008 del 18/06/2008;

**Visto** il verbale della riunione n. 14 del 13/09/2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di rettifica e ampliamento del vincolo del complesso di cui trattasi, formulata della Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

### Ritenuto che il complesso:

Denominazione	<b>Complesso costituito dalla Scuola media Paolo Soprani e dalla Chiesa di San Benedetto</b>
Comune	Castelfidardo
Provincia	Ancona
Nome strada/n. civico	Via F.lli Rosselli nn. 8-14
Distinto al C.F.	Foglio n. 20 (C.F.) part. 9 sub. 3 graffato con part. D sub. 2; part. 9 sub. 26/parte; part. D sub. 1; part. 212; Foglio n. 20 (C.T.) part. D e part. 9/parte
Confinante con	Foglio 20 partt. 9 subb. 12-27-28; Via Breccia (ex Via Brescia); Via F.lli Rosselli (ex Via Beneficienza); part. 9 sub. 26/parte; part. 145; Via N. Sauro

**presenta interesse storico-architettonico e artistico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso,

### DELIBERA

**Art. 1** Si intende ampliato e rettificato il DDR 58/2008 relativamente al complesso denominato "**Complesso costituito dalla Scuola media Paolo Soprani e dalla Chiesa di San Benedetto**" come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

**Art. 2** La relazione storico-artistica-architettonica (all.1) e la planimetria catastale (all.2) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

**Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene; sarà poi trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, a cura del Soprintendente ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale *ad interim*

***Arch. Cecilia Carlorosi***